COMUNE DI GIRIFALCO

(Provincia di Catanzaro)

Ordinanza n. 55 del 06/04/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente. Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid – 19. Chiusura plessi dell'Istituto Comprensivo "A. Scopelliti" sino al 10/04/2021.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n° 13m successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n° 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n°35, "recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1";
VISTO il decreto-legge 30 maggio 2020 n° 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n°74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n° 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n°124, recante "misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n° 125, recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 20202, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e del decreto-legge 33/2020 così come convertito dalla legge 74/2020, pubblicato nella G.U.RI n. 265 del 25 ottobre 2020;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata coma "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonchè del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;
VISTO il D.L. 01 Aprile 2021, n. 44 ad oggetto: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, ed in particolare l'art. 2. Recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

RILEVATO che, nelle ultime ore, a seguito delle attività di screening effettuata dal Comune di Girifalco, in occasione del rientro in presenza prevista per giorno 7 c.m., così come contemplato dal succitato D. L. 44/2021, al personale docente e non docente, sono stati registrati diversi casi di positività al Covid 19, tra cui un docente della scuola primaria ed il Parroco del paese, con il quale sono venuti a contatto diversi alunni in occasione delle festività pasquali;
RAVVISATO, per tutto quanto sopra, l'esigenza di adottare a scopo precauzionale idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in deroga a quanto previsto dal D. L. 44/2021, art. 2, comma 1, prevedendo la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 10/04/2021, ovvero fino a quando l'ASP di competenza, già allertata del rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2, non riuscirà ad avere una mappatura completa dei casi;
CONSIDERATO che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto autorità sanitaria può emettere ordinanza di carattere contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. 267/2000 che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa:

- La sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'Istituto Comprensivo "A. Scopelliti", a partire dal 7 Aprile e fino al 10/04/2020 compreso, ovvero fino a quando l'ASP di competenza, già allertata del rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2, non riuscirà ad avere una mappatura completa dei casi di contagio;
- Conseguentemente alla sospensione della didattica in presenza, l'attivazione della didattica a distanza (DAD), al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato ed organizzato;
- Di consentire, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. L. 44/2021, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar entro il termine di gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi);

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio informativo del Comune e la massima diffusione.
Il presente provvedimento sarà notificato a:

- S.E. Prefetto di Catanzaro
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "A. Scopelliti"
- ASP di Catanzaro
- Questura di Catanzaro
- Compagnia Carabinieri Girifalco
- Regione Calabria – Dipartimento Salute
- Comando Polizia Locale

Dalla residenza Municipale 06/04/2021

COMUNE DI GIRIFALCO (CZ)

Il Sindaco
Dott. Ing. Pietrantonio Cristofaro